

10143 Torino - via Beaumont, 7 - tel. 011 / 43 88 400 - fax 011 / 53 98 28



Dott. SALVATORE BARBAGALLO NOTAIO



Dr. Salvatore Barbagallo
NOTAIO

10143 TORINO - via Beaumont, 7
Tel. 011 4388 400 - Fax 011 539 828

REP.N. 16040 RACC.N. 6025 -----

----- COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE: -----

----- "Cascina Roccafranca" -----

----- Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasei. -----

Il giorno dodici del mese di aprile. -----

----- (12 - 4 - 2006) -----

In Torino, presso gli Uffici Comunali di Via Corte d'Appello n. 10. -----

Innanzi a me Dottor Salvatore BARBAGALLO, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza assistenza dei testimoni, -----

----- E' COMPARSO IL SIGNOR : -----

- TRICARICO ROBERTO, nato a Torino il 28 luglio 1968, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella qualità di Assessore alle Politiche per la Casa e lo sviluppo delle Periferie del "Comune di Torino", con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale: 00514490010; ----- autorizzato al compimento del presente atto in forza di delega rilasciata dal Sindaco di Torino in data 10 aprile 2006 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene dal comparente la lettura. -----

Detto comparente, cittadino italiano, come esso stesso afferma, della cui identità personale io Notaio sono certo, per quest'atto conviene e stipula quanto segue: -----

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede -----

E' costituita dal Comune di Torino una Fondazione denominata "CASCINA ROCCAFRANCA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS. -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. -----

La fondazione ha sede legale in Torino, Via Gaidano n. 76. -----

La durata della Fondazione è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci). -----


Articolo 2 - Scopo ed ambito di attività -----

La Fondazione "Cascina Roccafranca" ONLUS (nel seguito definita anche semplicemente Fondazione) ha lo scopo di gestire lo spazio definito "Casa del Quotidiano" nella prospettiva di promuovere azioni in materia di gestione urbana che colleghino il quartiere Mirafiori ad altre istituzioni e lo rendano luogo di sperimentazione di forme di promozione e di aggregazione sociale. La gestione della Casa del Quotidiano dovrà porre particolare attenzione alla sperimentazione di soluzioni integrate che tengano conto della potenzialità e delle esigenze specifiche della popolazione residente nell'area. -----

La Fondazione ha inoltre lo scopo di migliorare le condizioni di vita quotidiana degli abitanti in particolare attraverso: -----

- la costruzione ed il miglioramento delle relazioni e modalità di aggregazione dei cittadini, di diverse fasce di età ed estrazioni sociali; -----

REGISTRATO
AL TRIBUNALE
DELLE ENTRATE
DI TORINO
IL 28/04/06
AL N. 899/11



- la garanzia d'accesso ai diritti di cittadinanza a tutti gli abitanti del territorio; -----
- la creazione di un luogo capace di accogliere non solo esigenze e bisogni, ma anche capacità, idee, proposte emergenti dalla popolazione, le risorse informali presenti sul territorio; -----
- la promozione della creazione, all'interno dei servizi sociali, sanitari, culturali, educativi presenti sul territorio, di una modalità di lavoro comune per rispondere sempre efficacemente alle richieste dei cittadini. -----

La Fondazione opera attraverso una co-programmazione ed una gestione dell'attività che garantisca l'interazione tra amministrazione pubblica nelle sue articolazioni centrali e decentrate e privato sociale. -----

Articolo 3 - Patrimonio -----

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito: -----

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti. -----
2. Dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto. -----
3. Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio. -----
4. Dalla parte di eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Indirizzo e Controllo, sia destinata a incrementare il patrimonio. -----
5. Dal contratto di comodato gratuito dell'immobile "Cascine Roccafranca", di proprietà del Comune di Torino, sito in Via Gaidano n. 76 e delle relative attrezzature, così come approvato dal Comune con determinazione dirigenziale di concessione in data 7 aprile 2006, n. 357/008 del Registro Determinazioni, secondo lo schema di disciplinare che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante, dispensatamene dal comparere la lettura. -----


Articolo 4 - Fondo di Gestione -----

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: -----

1. dalle eventuali rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----
3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o persone giuridiche, in qualsiasi forma; -----

dai contributi in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 2. -----



Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può: -----

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, la stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati; -----
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o da essa comunque posseduti e detenuti; -----
3. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui al punto 2; -----
4. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; -----
5. sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione e che ne condividano lo spirito e le finalità. -----

Articolo 6 - Membri della Fondazione -----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

1. Fondatori; -----
2. Partecipanti. -----

Articolo 7 - Fondatori -----


Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. -

Articolo 8 - Partecipanti -----

1. Le singole associazioni che hanno costituito tra loro l'associazione di secondo livello "Il Tavolo della 2" sono di diritto Partecipanti alla Fondazione. L'associazione di secondo livello "Il Tavolo della 2" è di diritto Partecipante alla Fondazione. -----
2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le Istituzioni, le persone giuridiche (pubbliche o private) e i gruppi spontanei organizzati che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti di natura ideale od intellettuale, contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali alla Fondazione. -----
3. I soggetti di cui al comma 2 che desiderano acquisire la qualifica di partecipanti dovranno presentare apposita domanda al Presidente della Fondazione. Ricevuta la domanda, il Presidente la esaminerà nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che delibererà sull'ammissione. Il Consiglio Direttivo comunicherà al candidato l'esito della domanda nella forma ritenuta più opportuna. -----
4. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. -----

Articolo 9 - Assemblea della Fondazione -----

1. All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti i membri della Fondazione. -----



2. L'assemblea è competente ad analizzare tutte le attività della Fondazione ed opera come istanza di discussione collettiva. ---

3. In caso di necessità il Presidente della Fondazione può convocare l'Assemblea per raccogliergli il parere in via preventiva, il quale non è comunque vincolante per il Consiglio Direttivo. ---

Articolo 10 - Convocazione -----

1. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei a garantire la conoscenza della convocazione da parte dei membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. -----

Essa può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

3. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e da almeno un soggetto Partecipante. -----

Articolo 11 - Organi della Fondazione -----

Sono organi della Fondazione: -----

1. il Consiglio Direttivo -----

2. il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario ---

3. il Collegio dei Partecipanti -----

4. il Consiglio di Indirizzo e Controllo. -----

Articolo 12 - Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione generale della Fondazione, con criteri di economicità ed efficienza, nel pieno rispetto del presente atto. -----

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri. In ogni caso ai Fondatori ed ai Partecipanti spetterà un numero uguale di rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo. -----

3. Entro i limiti stabiliti dal comma precedente, il numero dei membri è stabilito - previo assenso del Consiglio di Indirizzo e Controllo - dallo stesso Consiglio Direttivo, che provvede a cooptazione nel caso sia necessario nominare nuovi membri. --

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo, con i mezzi ritenuti idonei dal Presidente. -----

5. Salvo che non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. -----

6. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi per-

sonalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso il Consiglio Direttivo richiederà agli organismi che hanno proceduto alla nomina, di provvedere ad una nomina sostitutiva. -----

7. I Fondatori nominano i membri del Consiglio Direttivo di loro competenza secondo quanto previsto nell'art. 50, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, nel Regolamento del Consiglio Comunale e nell'art. 42 dello Statuto della Città. E' assicurata un'adeguata rappresentanza della Circoscrizione n. 2. -----

8. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca motivata, e sono riconfermabili. I membri nominati secondo quanto previsto al n. 3 del presente articolo decadono dal mandato insieme con i membri che li hanno nominati. -----

9. Il Consiglio Direttivo può stabilire il riconoscimento di un gettone di presenza ai propri membri, pari a quello spettante ai Consiglieri Circoscrizionali del Comune di Torino, per un massimo di 12 gettoni annuali. -----

Articolo 13 - Presidente della Fondazione e Vice Presidente vicario -----

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati ed eventualmente revocati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza di cinque sestî. -----

2. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. -----

3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi. -----

4. Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Partecipanti e l'Assemblea. -----

5. Il Presidente riunisce le componenti della Fondazione nell'assemblea almeno una volta l'anno. -----

6. Il Presidente nomina il Direttore della Fondazione determinandone in concreto, secondo quanto previsto all'articolo 13, natura, durata e qualifica del rapporto e trattamento economico.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le prerogative di quest'ultimo, in ogni caso di impedimento o assenza del Presidente. -----


8. Al Presidente della Fondazione spetta un emolumento pari ad un quarto dell'indennità annua che spetta ai Presidenti di Circoscrizione del Comune di Torino. -----

Articolo 14 - Collegio dei Partecipanti -----

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Le persone giuridiche o gli Enti sono rappresentati nel Collegio dei Partecipanti da un loro incaricato, nominato in conformità dei rispettivi statuti. -----

2. Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. -----

3. Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della



Fondazione, almeno una volta l'anno ovvero quando ne facciamo richiesta almeno cinque membri. -----

Articolo 15 - Consiglio di Indirizzo e Controllo -----

Il Consiglio di Indirizzo e Controllo esercita il controllo annuale delle attività della Fondazione in relazione al perseguimento degli scopi statutari. -----

Sono membri del suddetto Consiglio l'Assessore pro tempore allo sviluppo delle periferie, il Presidente della Circoscrizione 2 del Comune di Torino ed il coordinatore della Circoscrizione n. 2 competente per materia. -----

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore pro tempore allo sviluppo delle periferie del Comune di Torino, il quale lo convoca almeno una volta l'anno. -----

Il Consiglio garantisce il necessario coordinamento tra la Fondazione ed il Consiglio Comunale. -----

In applicazione dell'articolo 28 dello Statuto della Città di Torino è garantito all'Amministrazione Comunale l'accesso ai verbali ed agli atti deliberativi degli organi della Fondazione. All'amministrazione comunale è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere periodiche relazioni sulle attività della Fondazione. -----

In applicazione dell'articolo 42 dello statuto della Città di Torino sarà trasmessa ai capigruppo consiliari copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 2 del presente statuto. -----

Articolo 16 - Direttore -----

1. Il Direttore della Fondazione è responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione. -----

2. Il Direttore: -----

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, con discrezionalità tecnica; -----

- ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali del Comitato; -----

- redige come segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; -----

- predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vengono presentati al Consiglio Direttivo per l'approvazione; --

- coordina la struttura tecnica, il personale della Fondazione, nonché i professionisti esterni di cui la Fondazione può avvalersi per lo svolgimento della propria attività; -----

- ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della Fondazione con firma congiunta al Presidente. -----

Articolo 17 - Esercizio finanziario -----

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

2. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dei revisori contabili. ---

3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. -----

4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. -----

5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. -----

6. Eventuali rendite saranno utilizzate esclusivamente per perseguire i fini di cui all'articolo 2 del presente statuto. -----

7. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi nonchè di fondi e riserva durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

8. La revisione contabile sarà affidata, con delibera del Consiglio Direttivo, ad un revisore esterno iscritto nell'apposito Albo. -----

Articolo 18 - Esclusione e recesso -----

1. Il Consiglio Direttivo può decidere all'unanimità l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente atto, tra cui, in via esemplificativa: -----

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. -----

2. L'esclusione ha luogo di diritto anche per i seguenti motivi: --

- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta; --
- apertura di procedure in liquidazione; -----
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----


3. I fondatori e i partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

Articolo 19 - Scioglimento -----

In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Città di Torino, secondo le modalità previste dalle norme di Legge e di regolamento di materia. -----

Articolo 20 - Riconoscimento e rinvio -----

Sono demandati al Presidente i poteri per richiedere il riconoscimento della Fondazione ex art. 1 D.P.R. 361 del 2000. -----



Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute. -----

Articolo 21 - Norma transitoria -----

Il primo Presidente della Fondazione è il Sindaco di Torino o suo delegato. Il primo Presidente provvederà senza ritardo a convocare il Collegio dei Partecipanti per consentire a questo di provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo di sua competenza. -----

Il primo Presidente decadrà dalla carica non appena il Consiglio Direttivo, regolarmente costituito ai sensi dell'articolo 12 abbia provveduto alla nomina del Presidente. -----

Il primo direttore della Fondazione è designato con atto dell'Amministrazione Comunale di Torino -----

Il primo Consiglio Direttivo è composto di sei membri. -----

Le spese del presente atto e relative sono a carico della Fondazione. -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto al comparente che lo approva. -----

Consta di quattro fogli scritti su quindici intere pagine e sin qui della sedicesima. -----

In originale firmato: -----

ROBERTO TRICARICO -----

SALVATORE BARBAGALLO NOTAIO -----

=====